

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'Associazione

Art. 1 (Costituzione e sede)

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Energia in Comune" (d'ora in avanti "Associazione"), con sede in Castenaso (BO), Piazza Raffaele Bassi, n. civ. 01, C.A.P. 40055, Castenaso (BO). Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2 (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 (Scopi e attività dell'Associazione)

L'Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge lo scopo di costituire una comunità energetica rinnovabile (d'ora in avanti "CER") ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22, delle relative disposizioni attuative nonché di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire quale CER benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile, la condivisione dell'energia prodotta e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e delle relative disposizioni attuative.

Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare, acquistare e vendere energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità della Comunità ai sensi dell'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel, del decreto ministeriale 7 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), dai futuri provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199 nonché con il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili/unità di produzione detenute dall'Associazione e/o che rilevano per le configurazioni stesse ai sensi dell'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel e dai futuri provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica, servizi energetici, servizi di ricarica di veicoli elettrici e di mobilità elettrica, servizi ancillari per la rete elettrica, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

Fermo restando i requisiti previsti per i soci di cui all'art. 4, le attività di cui sopra saranno svolte in via esclusiva all'interno del territorio della Regione Emilia-Romagna.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso nell'articolo 3, comma 2, lettera g) del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nelle percentuali stabilite nell'Appendice B dell'Allegato 1 "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" al D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento della finalità di cui sopra, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detrazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 del DL 34/2020 e dell'art. 16-bis del DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla CER in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa, l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

I criteri e le modalità di utilizzo e destinazione degli incentivi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sono disciplinati in un apposito Regolamento approvato ai sensi dell'art. 9.

L'energia autoprodotta dall'Associazione è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i propri soci secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 199/2021.

Art. 4 (Requisiti dei soci)

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche di maggiore età, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, piccole e medie imprese, a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti territoriali e autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di energia rinnovabile, come previsto dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e dall'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel, che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

In considerazione della natura pubblicistica di uno dei soci fondatori, non è ammessa l'ammissione né la partecipazione alla CER quando sussistono :

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023;

- le condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando siano stati pronunciati ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte da almeno mesi sei nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Premesso quanto sopra, le attività dell'Associazione saranno svolte in via esclusiva all'interno del territorio della Regione Emilia-Romagna.

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro della Città Metropolitana di Bologna, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati.

L'esercizio dei poteri di controllo dell'Associazione fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di energia rinnovabile.

Gli associati devono possedere i requisiti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 nonché delle disposizioni attuative dello stesso.

I soci si distinguono in:

- Fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo ovvero subentrano nella identica posizione di uno dei precedenti soci fondatori, assumendone, conseguentemente, tutti i relativi diritti ed obblighi. Alla data del presente statuto i soci fondatori sono: il Comune di Castenaso e l'Associazione volontari Pubblica Assistenza di Castenaso;
- Ordinari: coloro la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio direttivo e, ove applicabile, versino la quota associativa;
- Beneficiari: coloro la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e siano dispensati, qualora versino in una situazione di vulnerabilità economica (con ISEE inferiore a 15.000€), dal versare la quota di adesione spettante agli associati ordinari;
- Onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti in azioni in ricerca scientifica, tutela dell'ambiente, delle persone vulnerabili, dei consumatori o in materie affini agli scopi dell'Associazione, si impegnino a contribuire nella consecuzione degli obiettivi dell'Associazione e vengano nominati all'unanimità dal Consiglio direttivo. Tale qualifica ha esclusivamente finalità onorifica e gli associati onorari possono anche non essere consumatori e/o produttori di energia nel contesto dell'Associazione. Gli associati onorari possono ricevere mandato per il coordinamento di specifiche attività di alto profilo, inclusa la gestione di rapporti con enti e istituti di ricerca.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, è gratuita agli associati beneficiari e onorari. Tutti gli associati, ad esclusione di quelli beneficiari ed onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio direttivo e ratificato dall'Assemblea, per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa.

Art. 5 (Ammissione dei soci)

L'ammissione dei soci è libera.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni

dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione. La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione;

- dichiarare di accettare le norme dello statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio decide entro 30 giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita per gli associati beneficiari ed onorari. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Art. 6 (Diritti e doveri dei soci)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- consultare i libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di versare le eventuali quote associative e gli eventuali contributi stabiliti dall'Assemblea per la realizzazione delle attività dell'Associazione.

Gli associati danno mandato alla Associazione ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dall'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel, dal Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199, dal decreto ministeriale 7 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nonché dai futuri provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199.

Gli associati nominano l'Associazione quale soggetto delegato e responsabile del riparto della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e possono dare mandato senza rappresentanza a un soggetto terzo in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel, dal decreto ministeriale 7 dicembre 2023 del Ministero

dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nonché dai futuri provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni della suddetta delibera e di quelli previsti dal D.lgs. n. 199/21.

Art. 7 (Recesso, decadenza ed esclusione degli associati)

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Gli associati possono recedere in ogni momento. Il recesso deve essere esercitato con un preavviso di almeno 30 giorni dando comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato ed è a titolo gratuito. L'associato recedente non ha diritto al rimborso di quanto versato. Gli eventuali finanziamenti effettuati rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

Le quote associative non saranno rimborsate.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- sia appurata la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 4 del presente Statuto;
- abbia una condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Associazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

- a) trasformazione, fusione e scissione;
- b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- c) apertura di procedure di liquidazione.

I medesimi sono altresì esclusi di diritto in caso di:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori, ove nominati;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere-economo.

Le cariche associative sono gratuite. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Art. 9 (Partecipazione all'assemblea)

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale che va dal primo gennaio al 31 dicembre.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima, che abbiano i requisiti per essere associati e in regola con il pagamento delle quote annuali, se deliberate dall'Assemblea.

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sull'eventuale quota associativa;
- delibera sull'approvazione e la modifica del Regolamento disciplinante i criteri e le modalità di utilizzo e destinazione degli importi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica Rinnovabile dai provvedimenti attuativi previsti dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dall'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel e dalle disposizioni e dai provvedimenti attuativi previsti dal Decreto legislativo n. 199/21;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, ed eventualmente nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Il voto si esercita in modo palese.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 10 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato, presso il domicilio risultante dal libro degli associati, a mezzo di posta elettronica o modalità digitale ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si ritiene regolarmente costituita quando ad essa partecipino in proprio o per delega tutti gli associati e tutti i componenti del Consiglio Direttivo, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se i componenti il Consiglio Direttivo non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della Associazione, nella quale

dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o dell'assemblea straordinaria, richiesta dai soci, i soci stessi provvedono ad autoconvocarsi.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

Art. 11 (Costituzione e deliberazioni dell'assemblea)

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dall'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

L'assemblea in sede ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta, pari alla metà più uno, dei voti espressi.

La regolarità delle votazioni, è accertata dal Presidente assistito dal Segretario.

L'assemblea in sede straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 12 (Forma di votazione dell'assemblea)

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione del Presidente della stessa, per alzata di mano o per appello nominale.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

Art. 13 (Compiti dell'assemblea)

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti;
- c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;

e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

- in sede straordinaria;

a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

c) deliberare in ordine alla destinazione del patrimonio residuo all'esito della liquidazione.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 14 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;

- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

- dare concreta esecuzione alle delibere assembleari;

- cooptare nuovi componenti fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;

- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;

- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario di interesse dell'Associazione;

- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;

- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

- redigere l'eventuale regolamento interno;

- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;

- irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 15 (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vicepresidente e tesoriere, il segretario.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione (prorogatio). Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

Art. 16 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano due componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 17 (Compiti del Presidente)

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 19 (Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo, se nominato nel caso in cui ricorrano i presupposti di Legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.
- proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio
- proposte di ricorso all'indebitamento;
- proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- referto all'Assemblea su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile, iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.

Il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

L'Organo di revisione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 20 (Segretario dell'Associazione)

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Art. 21 (Il Tesoriere-Economo)

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Art. 22 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Si compone di:

- un Fondo di Dotazione di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione. Il Fondo di Dotazione può essere rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica.
- Un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Il fondo è indisponibile per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione nelle forme e dei modi di legge pro tempore vigenti.

Art. 23 (Entrate dell'Associazione)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da contributi derivanti dalla partecipazione a bandi regionali, nazionali o Comunitari;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;

- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 24 (Destinazione degli avanzi di gestione)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività dell'Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.

Art. 25 (Durata del periodo di contribuzione)

I contributi ordinari, se deliberati dall'Assemblea, sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 26 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione, se deliberati dall'Assemblea. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 27 (Bilanci)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si

dovranno rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni dettate dal codice civile per le società per azioni.

Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.

Art. 28 (Trasparenza)

L'Associazione renderà pubblici i propri bilanci annuali d'accordo con l'articolo 27 dello statuto, indicando in modo dettagliato le entrate, le spese, e l'utilizzo dei fondi. Questa pubblicazione avverrà attraverso il sito web ufficiale dell'Associazione o altri mezzi di comunicazione.

Art. 29 (Scioglimento e liquidazione dell'Associazione)

In tutti i casi di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

I beni affidati in concessione d'uso all'Associazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

All'esito della liquidazione, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto ad altri Enti perseguenti finalità analoghe, secondo quanto stabilirà l'assemblea dei soci.-

Sono salve in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 30 (Foro Competente)

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente il Foro di Bologna.

Art. 31 (Rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, al decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), alle “Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22, ed alle relative disposizioni attuative nonché alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.